SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 marzo 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

92G0253

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 1992.

Disciplina dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche già banditi al momento dell'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, recante norme di riordino del settore farmaceutico;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 9, della legge predetta, il quale stabilisce che «La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore» della legge medesima;

Considerato che alla data di entrata in vigore della legge n. 362/1991 (17 novembre 1991) risultavano in corso di svolgimento numerosi concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, banditi secondo le disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 475, abrogate dalla più volte citata legge 8 novembre 1991, n. 362;

Ritenuto opportuno stabilire che i concorsi già iniziati secondo la precedente normativa siano portati a compimento in conformità della stessa, al fine di evitare eccessivi ritardi nell'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti, che avrebbero ripercussioni negative sull'assistenza farmaceutica delle popolazioni interessate;

Decreta:

I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche banditi ai sensi degli articoli 3 e seguenti della legge 2 aprile 1968, n. 475, in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, restano disciplinati, per quanto attiene alla composizione della commissione giudicatrice, ai criteri per la valutazione dei titoli, all'attribuzione dei punteggi, alle prove di esame e alle modalità di svolgimento dei concorsi stessi, dalle disposizioni vigenti alla data di emanazione del bando.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

92A1213

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 marzo 1992.

Modificazioni al decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432, ed all'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982 riguardanti il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982, concernente norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1982;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1985, concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 26 settembre 1985;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432, recante modificazioni al sopracitato decreto ministeriale 21 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1987;

Vista la direttiva del Consiglio n. 77/391/CEE del 17 maggio 1977 che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini;

Vista la direttiva del Consiglio n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977 che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini;

Considerata la necessità di armonizzare la normativa nazionale sul controllo e la profilassi della leucosi bovina enzootica a quella della Comunità anche al fine della realizzazione del libero scambio di animali tra i Paesi membri;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 10 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982 e l'ultimo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 21 settembre 1985, modificato dall'art. 4 del decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432, sono abrogati.

Art. 2.

L'art. 13 del decreto ministeriale 21 settembre 1985 è sostituito dal seguente:

«Sono da considerarsi infetti da leucosi bovina enzootica i bovini degli allevamenti sotto controllo che abbiano presentato reazione sierologica positiva ad un solo controllo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A1216

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 5 marzo 1992.

Istituzione del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico presso il Ministero.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089, concernente le cose immobili e mobili che presentano interesse storico, artistico, archeologico o etnografico;

Vista la legge 20 novembre 1971, n. 1062, concernente le norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, concernente le misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, concernente la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Ritenuto che per l'assolvimento dei compiti devoluti al Ministero concernenti la sicurezza del patrimonio culturale e la vigilanza sugli enti, istituti e associazioni, nonché la promozione delle iniziative necessarie per la protezione del patrimonio storico, artistico e ambientale ex art. 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, si rende utile l'impiego di personale specializzato;

Considerati l'alta specializzazione e il notevolissimo patrimonio informatico acquisiti in ventuno anni di attività nel settore dai carabinieri per la tutela del patrimonio artistico che già operano alle dipendenze funzionali del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Considerata l'opportunità di definire in modo più sistematico i collegamenti funzionali tra il Comando carabinieri tutela patrimonio artistico e il Ministero per i beni culturali e ambientali attraverso una precisa individuazione dei compiti e delle attività;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico (T.P.A.).

Art. 2.

Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai carabinieri del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico sono attribuite in delega le funzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali per tutto ciò che concerne:

a) la sicurezza del patrimonio culturale;

b) l'acquisizione di notizie atte a far promuovere le iniziative necessarie per la protezione del patrimonio storico artistico (nonché per la protezione dei beni ambientali).

Art. 3.

I carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, nelle materie demandate alla potestà del Ministero per i beni culturali e ambientali svolgono altresì attività di prevenzione e repressione per quanto attiene alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale nonché il recupero dei beni culturali, del materiale scientifico e didattico inerente ai beni stessi e svolgono ogni altra attività che il Ministero ritenga necessaria per l'assolvimento delle funzioni attribuitegli dalla legge.

Art. 4.

L'attività di vigilanza, prevenzione e repressione, sviluppata nel rispetto delle competenze istituzionali e con le modalità previste dalle norme vigenti, è svolta per la

tutela degli interessi pubblici indicati dalle summenzionate leggi e mira ad assicurare la tempestività e l'efficacia dell'intervento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 5.

Il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico opera, in delega e su direttiva del Ministro per i beni culturali e ambientali cui riferisce nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, su tutto il territorio nazionale e, nei limiti delle convenzioni e della prassi internazionale all'estero, in collaborazione con gli organismi interessati.

Per gli aspetti tecnici l'attività del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico sarà integrata e sorretta dai competenti organi e servizi del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Roma, 5 marzo 1992

Il Ministro: ANDREOTTI

92A1217

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 11 gennaio 1992.

Equipollenza ai diplomi finali di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini dell'iscrizione alle università ed agli istituti di istruzione superiore, dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla Vicenza International School.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;

Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge n. 738/1996 e la relativa documentazione presentata il 17 luglio 1990 dalla V.I.S. - Vicenza International School - sezione della «St. Alban's Preparatory School» di Londra;

Vista la relazione ispettiva del 28 dicembre 1991 sui piani e i programmi di studio proposti nonché sulle strutture utilizzate e sui requisiti professionali del personale direttivo e docente della V.I.S.;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 9 gennaio 1992;

Accertata, sulla base dell'esame della documentazione e della predetta relazione ispettiva, l'idoneità della V.I.S. a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale;

Ritenuto, sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva summenzionata, che i corsi di studio attivati dalla V.I.S. e i titoli di studio da essa rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale presentano affinità con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano per il conseguimento dei diplomi di maturità scientifica e di maturità linguistica;

Considerato che la predetta domanda di iscrizione è stata presentata entro i termini previsti dall'art. 9 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429;

Decreta:

Art. 1.

1. La V.I.S. - Vicenza International School - sezione della St. Alban's Preparatory School di Londra, con sede in via A. De Gasperis n. 6 - 36030 Villaverla (Vicenza), è iscritta nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.

2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla V.I.S. sono riconosciuti quali diplomi di maturità scientifica ovvero di maturità linguistica aventi valore legale ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.

3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* annesso al presente decreto e all'utilizzo della lingua italiana come lingua veicolare per lo studio delle discipline indicate nell'allegato stesso.

4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, è convertito in sessantesimi in base all'allegato *B* parimenti annesso al presente decreto.

Art. 2.

I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla V.I.S. in data anteriore all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sono riconosciuti, ai fini dell'iscrizione alle università ed agli istituti di istruzione superiore, equipollenti ai diplomi finali di istruzione secondaria di secondo grado, a condizione che vengano effettuati gli accertamenti in ordine alla conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto nell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989.

Roma, 11 gennaio 1992

Il Ministro: MISASI

ALLEGATO *A*

Corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla V.I.S. - Vicenza International School - sezione della St. Alban's Preparatory School, con i diplomi italiani di maturità scientifica ovvero di maturità linguistica è determinata sulla base dei seguenti piani di studio e dei livelli di insegnamento a fianco indicati:

Maturità scientifica:

lingua italiana (*), livello superiore;
fisica, livello superiore;
matematica o matematica e informatica (**), livello superiore;
storia, livello medio;
biologia o chimica, livello medio;

lingua straniera, livello medio;
teoria della conoscenza (**);
servizio sociale o attività creativa o sportive;
tesina in una delle discipline del programma.

Maturità linguistica:

lingua italiana (*), livello superiore;
lingua straniera, livello superiore;
seconda lingua straniera, livello superiore;
storia, livello medio;
biologia o chimica o fisica, livello medio;
matematica o informatica o studi matematici (**), livello medio;
teoria della conoscenza (**);
servizio sociale o attività creativa, estetica o sportive;
tesina in una delle discipline del programma.

(*) La prova di lingua italiana, scritta ed orale, deve obbligatoriamente essere inclusa tra le prove finali preordinate al rilascio del diploma di baccellierato internazionale.
Il punteggio di tale prova concorre alla determinazione del punteggio complessivo del titolo di studio finale.

(**) Lingua veicolare, italiano.

ALLEGATO *B*

Tabella di conversione in sessantesimi del punteggio dei titoli di studio rilasciati dalla V.I.S. - Vicenza International School - Sezione della St. Alban's Preparatory School di Londra, quali diplomi di baccellierato internazionale.

Il punteggio complessivo dei titoli di studio rilasciati dalla V.I.S. - Vicenza International School - sezione della St. Alban's Preparatory School di Londra, quali diplomi di baccellierato internazionale dovrà essere convertito in sessantesimi secondo la seguente tabella:

24	= 36/60	34	= 49/60
25	= 37/60	35	= 50/60
26	= 38/60	36	= 52/60
27	= 40/60	37	= 53/60
28	= 41/60	38	= 54/60
29	= 42/60	39	= 56/60
30	= 44/60	40	= 57/60
31	= 45/60	41	= 58/60
32	= 46/60	42	= 60/60
33	= 48/60		

92A1218

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 marzo 1992.

Approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza per l'assicurazione di «agrumi» e «carciofi» contro i danni derivanti da grandine, brina e gelo, da applicarsi per la campagna 1991-92.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale n. 339 del 19 marzo 1991, con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha determinato le colture agricole intensive e pregiate ammesse all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo per l'anno 1991;

Vista la domanda in data 11 settembre 1991, presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), costituito tra imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo «grandine», intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni generali, speciali e particolari di polizza concordate con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.) da applicarsi per la campagna 1991-92 per l'assicurazione contro i rischi della grandine, della brina e del gelo, relative ai prodotti «agrumi» e «carciofi»;

Visti i verbali di accordo sottoscritti dai rappresentanti del C.I.R.A.S. e dell'As.Na.Co.Di.;

Vista la documentazione tecnica presentata dal C.I.R.A.S. a corredo della citata domanda di approvazione;

Vista la nota n. 125531 del 9 dicembre 1991, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato che non sussistono elementi ostativi ai fini dell'approvazione delle condizioni di polizza e delle tariffe relative ai prodotti avanti indicati da applicarsi per la campagna 1991-92;

Ritenuto che le anzidette tariffe di premio e le condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicarsi per la campagna 1991-92, possano essere accolte;

Decreta:

Sono approvate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i testi che sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe di premio e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.), da applicarsi per la campagna 1991-92 dalle imprese di assicurazione consorziate nei confronti dei consorzi di difesa aderenti alla detta associazione per l'assicurazione dei prodotti «agrumi» e «carciofi», contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo.

Roma, 4 marzo 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

92A1204

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 marzo 1992.

Disposizioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario svolte in occasione dell'emergenza determinata dall'eruzione del vulcano Etna. (Ordinanza n. 2230/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1992 recante disposizioni finalizzate a fronteggiare l'emergenza derivante dall'eruzione dell'Etna;

Considerato che la situazione di emergenza derivante dalla predetta eruzione ha postulato l'esigenza di attivare, fin dal 14 dicembre 1991, una sala operativa presso la prefettura di Catania con impiego continuativo di personale della medesima prefettura, utilizzato altresì con turnazioni continuative di ventiquattro ore compresi i giorni festivi, per gli adempimenti connessi alla osservazione del fenomeno eruttivo da parte dei rappresentanti del Gruppo nazionale di vulcanologia, affluiti immediatamente in loco;

Considerato altresì, che dal 1° gennaio 1992 è stato attivato anche un centro operativo misto nel comune di Zafferana per gli adempimenti connessi all'intervento di contenimento della colata lavica in Val Calanna, autorizzato con l'ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992 sopracitata, con il coinvolgimento di personale militare e dei vigili del fuoco;

Visto il telegramma n. 2/27.2.E/GAB del 15 gennaio 1992 con il quale il prefetto di Catania ha rappresentato la necessità di corrispondere al personale impegnato nella predetta attività il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte presso la sala operativa attivata nella prefettura di Catania ed il centro operativo misto costituito presso il comune di Zafferana Etnea in eccedenza ai limiti previsti dalla vigente normativa per le amministrazioni di appartenenza;

Visto il telegramma n. 2 ETNA GAB del 28 gennaio 1992 con il quale il prefetto di Catania, ad integrazione di quanto rappresentato e richiesto con il telegramma sopra citato, ha quantificato in misura complessiva gli oneri correlati alle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte per l'emergenza Etna nei mesi di dicembre 1991 e gennaio 1992;

Vista la nota n. 416/015/2 EMER del 3 febbraio 1992 con la quale il servizio emergenze esprime parere favorevole in merito alla predetta richiesta;

Visto il telefax n. 2/ETNA GAB del 28 febbraio 1992 con il quale il prefetto di Catania, ad integrazione delle precedenti comunicazioni, ha inviato un prospetto riepilogativo analitico delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte nei mesi di dicembre 1991 e gennaio 1992 da ciascuna unità di personale, dal quale risulta una esigenza complessiva di L. 13.780.895 per il mese di dicembre 1991 (impiegate ventidue unità) e di L. 65.018.510 per il mese di gennaio 1992 (impiegate settantotto unità);

Ravvisata l'opportunità di remunerare, comunque, le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte dal personale impegnato nelle attività e negli interventi resisi necessari in relazione all'eruzione dell'Etna;

Dispone:

Art. 1.

1. È autorizzata la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario effettivamente svolto fino al 31 gennaio 1992 per le esigenze indicate nelle premesse in eccedenza ai limiti previsti dalla vigente normativa per le rispettive amministrazioni di appartenenza.

2. Le spettanze di cui sopra, implicanti un onere complessivo previsto in L. 78.799.405, saranno liquidate dal prefetto di Catania, in relazione a prestazioni effettuate e verificate, a valere sulle disponibilità di cui all'ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1252

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 maggio 1991.

Approvazione del piano territoriale paesistico dell'area denominata «area Piccolomini», in Roma, via Aurelia Antica. (Deliberazione n. 213).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 1-*bis* della legge n. 431 dell'8 agosto 1985 che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/85 e della legge n. 1497/39;

Vista la legge n. 1497 del 29 giugno 1939 sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi;

Vista la deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 8183 del 27 dicembre 1985 con la quale, ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431 del 1985, veniva imposta sulle aree denominate «ex Piccolomini» in via Aurelia Antica, ed espressamente descritte nella delibera stessa, precedentemente vincolate ai sensi della legge n. 1497/39 (decreto ministeriale 1° giugno 1963 e decreto ministeriale 6 giugno 1955), la temporanea inedificabilità in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/85;

Visto il verbale del 18 novembre 1986 della commissione provinciale di cui all'art. 2 della legge n. 1497/39, con il quale l'area contermine all'ambito sopra menzionato, denominata «Monti di Creta», è stata sottoposta a vincolo di tutela paesistica quale ampliamento dell'area «ex Piccolomini», in quanto presenta le stesse caratteristiche e continuità paesistica della precedente;

Considerato che gli uffici dell'assessorato alla tutela ambientale hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico per gli ambiti territoriali innanzi citati, in ottemperanza alla legge n. 431 dell'8 agosto 1985;

Vista l'attestazione rilasciata dal competente assessorato regionale agli usi civici con nota n. 2475/88/123 del 20 giugno 1990 con la quale viene dichiarata l'assenza del gravame di uso civico sulle aree interessate dal piano territoriale paesistico in argomento;

Considerato che l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a concertazioni con il comune di Roma (ufficio speciale P.R.G. e rip. XVIII circ.) per quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso, come da verbali del 25 settembre 1986;

Considerato che a seguito di quanto sopra la giunta regionale con deliberazione n. 2284 del 28 aprile 1987 ha adottato il piano paesistico dell'area nominata «area Piccolomini» in Roma, via Aurelia Antica;

Considerato che il predetto piano è stato pubblicato con le allegate planimetrie, nei modi prescritti dagli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/39 all'albo pretorio del comune di Roma dal 28 settembre 1987 al 26 dicembre 1987;

Considerato che sono trascorsi i termini per le eventuali opposizioni previste dalla citata legge n. 1497/39;

Considerato che sono pervenute contro le suddette proposte di piano paesistico le seguenti opposizioni assunte al protocollo del settore per la tutela ambientale dell'assessorato all'urbanistica:

oss. n. 1 - prot. n. 2630 del 22 marzo 1988 - Fondazione Niccolò Piccolomini per l'Accademia dell'arte drammatica;

oss. n. 2 - prot. n. 2713 del 24 marzo 1988 - S.A.I.E. S.r.l. e rettifica prot. n. 10979 del 2 novembre 1989;

Considerato che, oltre alle osservazioni presentate, la soprintendenza archeologica di Roma, con nota n. 6857 del 22 maggio 1990, ha richiesto l'introduzione di una fascia di rispetto o tutela assoluta di almeno 100 m lungo la via Aurelia Antica a tutela del percorso della strada stessa e dell'acquedotto Paolo;

Considerato che il Ministero degli esteri, con note n. 02042 del 26 febbraio 1990 e n. 68016 del 24 luglio 1990 ha trasmesso alla regione copia del testo dell'accordo sullo scambio delle proprietà immobiliari e sulle costruzioni ad uso diplomatico a Mosca ed a Roma che interessa la sede diplomatica dell'Unione sovietica nella Repubblica italiana ubicata all'interno della Villa Abamelek compresa nel perimetro del piano paesistico in argomento;

Considerato che gli atti, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, nonché tutte le osservazioni e le richieste predette sono state sottoposte al parere del Comitato tecnico consultivo - I sezione che con voto n. 219/1 nelle adunanze del 13 luglio 1990 e del 12 ottobre 1990 ha espresso il parere che il piano territoriale paesistico «area Piccolomini» in Roma via Aurelia Antica adottato dalla giunta regionale con la deliberazione n. 2284 del 28 aprile 1987 sia meritevole di approvazione con le modifiche descritte nel voto e che le osservazioni presentate avverso le previsioni dello stesso piano territoriale paesistico e le richieste inoltrate dalla soprintendenza archeologica di Roma e dal Ministero degli esteri debbono essere decise come da controdeduzioni al riguardo formulate nello stesso voto che, allegato alla presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;

Considerato che a seguito di quanto formulato nel voto n. 219/1 è necessario modificare gli elaborati IB - Norme di attuazione, 11A - Livelli di tutela, 11B - Zonizzazione, allegati alla deliberazione della giunta regionale n. 2284/87, che vengono contraddistinti con la lettera *w;*

Considerato che a seguito di quanto sopra il piano territoriale paesistico in questione comprende i seguenti elaborati:

1A Relazione;

1Bw Norme tecniche di attuazione;

2 Inquadramento territoriale rapp. 1:10.000;

3 Aerofotografia 1980 rapp. 1:10.000;

4 Indagine storica rapp. 1:3.300;

5A Planimetria catastale «area Piccolomini» rapp. 1:1.000;

5B Planimetria catastale «area Monti di Creta» rapp. 1:1.000;

6 Previsioni di piano regolatore generale rapp. 1:2.000;

7 Uso attuale del suolo rapp. 1:2.000;

8 Altimetria e idrografia rapp. 1:2.000;

9 Analisi delle caratteristiche ambientali e paesistiche rapp. 1:2.000;

10A Stato di fatto: planimetria rapp. 1:2.000;

10B Stato di fatto: profili rapp. 1:2.000;

11Aw Livelli di tutela rapp. 1:2.000;

11Bw Zonizzazione del piano territoriale paesistico rapp. 1:2.000;

12 Ricostituzione ed integrazione della vegetazione rapp. 1:2.000;

13 Indagine fotografica con punti di vista rapp. 1:2.000;

Delibera

di approvare il piano territoriale paesistico dell'area denominata «area Piccolomini» in Roma, via Aurelia Antica, il quale consta degli elaborati indicati nelle premesse e allegati alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio con il voto del Comitato tecnico consultivo - I sezione, ai sensi e agli effetti della legge n. 1497/79 e del regolamento n. 1357/40.

La regione Lazio curerà che il comune di Roma provveda all'affissione all'albo comunale del Bollettino ufficiale della regione contenente la presente deliberazione entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia del Bollettino ufficiale della regione con gli elaborati tecnici del piano paesistico ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 1497/39.

La regione Lazio comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali la data della effettiva pubblicazione presso il comune interessato del Bollettino ufficiale della regione contenente la presente deliberazione.

Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità.

Il presidente
SIGNORE

Il vice presidente
MARRONI

I consiglieri segretari
D'AMATA - ANTONINI - FERRONI

La commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 20 giugno 1991, verbale 992/7.

N. B. — Gli elaborati allegati alla presente deliberazione consiliare, sono consultabili presso la segreteria del consiglio regionale, via della Pisana, 1301, Roma.

ALLEGATO

OGGETTO: *Piano territoriale paesistico «area Piccolomini» in Roma, via Aurelia Antica.*

LA SEZIONE

Vista la nota n. 6619 dell'11 luglio 1990 con la quale il settore per la tutela ambientale dell'assessorato regionale all'urbanistica ha trasmesso la relazione istruttoria e la proposta di parere in merito al piano territoriale paesistico «area Piccolomini» in Roma, via Aurelia Antica;

Vista la relazione istruttoria e la proposta di parere suddetti nonché gli atti ed elaborati relativi al piano in questione;

Udita la commissione relatrice nominata con atto dal presidente della sezione;

Premesso:

che la giunta regionale del Lazio, con deliberazione n. 2284 in data 28 aprile 1987, resa esecutiva dalla Commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale come da verbale in data 9 settembre 1987, ha adottato il piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale denominato «ex Piccolomini e Monti di Creta» in comune di Roma;

che in ottemperanza al deliberato della giunta regionale sopracitato, il piano territoriale paesistico della «area Piccolomini», costituito dai seguenti elaborati:

(Omissis),

è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Roma ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il periodo di tre mesi decorrente dal 28 settembre 1987 e con scadenza al 26 dicembre 1987, come certificato dal comune con l'attestazione apposta in calce agli elaborati pubblicati e con la nota del segretario generale n. 190,87/U.M. del 26 gennaio 1988;

(Omissis);

che dagli elaborati esaminati si è rilevato che il piano territoriale paesistico in esame interessa un'area delimitata a sud dalla via Aurelia Antica, a nord dalla via Gregorio VII, ad est da via delle Fornaci e ad ovest dalla via S. Damaso e S. Lucio (angolo via Piccolomini);

che tale area è ricompresa nell'ambito delle ville storiche dell'Aurelia Antica indicato nell'elaborato n. 2 del piano territoriale paesistico;

che le aree ricadenti nel perimetro del piano territoriale paesistico risultano vincolate ai sensi della legge n. 1497/39 citata in virtù di provvedimenti emanati in tempi successivi relativamente ai due comprensori denominati «area ex Piccolomini» e «area Monti di Creta» che ne costituiscono, senza soluzione di continuità, l'intera estensione come rappresentato sugli elaborati grafici numeri 5A e 5B;

che, in particolare, il comprensorio «area Piccolomini» è stato assoggettato al suddetto vincolo con i decreti ministeriali 6 giugno 1955 e 1° giugno 1963, mentre l'area «Monti di Creta» è stata vincolata come da verbali in data 18 novembre 1986 della commissione provinciale di cui all'art. 2 della stessa legge n. 1497/39, quale ampliamento del contiguo comprensorio ex Piccolomini in quanto presenta le sue stesse caratteristiche e continuità paesistica;

che i verbali sopracitati sono stati pubblicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della menzionata n. 1497/39 per cui il vincolo da essi previsto dispiega attualmente la propria efficacia;

che all'interno del comprensorio sono state, quindi, localizzate le caratteristiche ambientali e paesistiche da tutelare attraverso l'individuazione di visuali panoramiche, zone di interesse storico e naturalistico, zone alberate, ville e giardini, come rappresentato con apposita simbologia sull'elaborato n. 9;

che sulla base delle suddette individuazioni, sono state stabilite le seguenti classi di tutela:

Tutela assoluta,

relativamente ad aree di rilevante valore storico ambientale;

Tutela paesaggistica e panoramica:

finalizzata al recupero ambientale e vegetazionale di aree di particolare interesse paesistico ed alla valorizzazione delle visuali panoramiche esistenti;

Tutela limitata,

relativa ad aree site ai margini delle precedenti, per le quali le finalità della tutela tendono alla conservazione della situazione edilizia esistente.

Tutela orientata,

per aree contermini alle precedenti, caratterizzate da una specificità di funzioni correlate alle attrezzature di servizi pubblici su di esse insistenti;

che le classi sopra indicate sono state attribuite ad ambiti territoriali distinti in progetto (tav. n. 11B) con le lettere A (tutela assoluta), B (tutela paesistica e panoramica), C (tutela limitata), D e E (tutela orientata) per ciascuno dei quali viene dettata una specifica normativa di tutela che prescrive:

per l'ambito territoriale A, che si indentifica con i comprensori di pertinenza delle ville Abamelek e Floridi/Blanc destinati nel vigente piano regolatore generale a parco privato vincolato e ricomprende i resti dell'acquedotto Paolo, l'inibizione di qualsiasi alterazione dello stato di fatto e delle caratteristiche vegetazionali, consentendo solo «restauri scientifici» di tipo conservativo degli edifici esistenti e l'esecuzione di opere tese alla valorizzazione dei beni archeologici ad iniziativa o per conto della competente soprintendenza archeologica;

per l'ambito territoriale B, che comprende le aree denominate «ex Piccolomini», tra le due ville storiche sopracitate, e «Monti di Creta» contigua alla prima senza soluzione di continuità, il divieto di ogni trasformazione dello stato dei luoghi che sia diretta alla costituzione di insediamenti residenziali e/o di servizi nonché all'apertura di nuove strade che consentano l'accesso di mezzi a motore. La stessa norma vieta qualsiasi tipo di costruzione fatta eccezione per il recupero delle opere esistenti che siano finalizzate ad accogliere i servizi necessari per il godimento delle caratteristiche paesisitche e panoramiche dei luoghi e dei valori estetici e architettonici di manufatti esistenti. A tal fine, la norma consente la creazione di percorsi pedonali, il restauro conservativo di un edificio storico del quale vengono precisati i riferimenti catastali, o la ristrutturazione di manufatti esistenti senza modificazione alcuna della originaria sagoma. Quest'ultima disposizione riguarda anche il manufatto esistente al rustico già realizzato per la costruzione dell'attrezzatura alberghiera alla quale si è sopra fatto cenno. Per esso la norma prevede la possibilità di una utilizzazione a belvedere e la creazione, nelle parti sottostanti, di autorimesse, servizi igienici, servizi di ristoro e di sosta, spazi per ricreazione ed attività culturali. Gli interventi consentiti dovranno essere ricompresi in un progetto esecutivo unitario esteso all'intero ambito e che dovrà prevedere anche il recupero vegetazionale delle parti alterate, nonché la ricostituzione dei piani di campagna compromessi da precedenti opere di sbancamento.

La norma, infine, ammette la possibilità di realizzare un accesso all'ambito in questione in terra battuta secondo un tracciato, individuato sul grafico n. 11B con apposita simbologia, che dalle vie S. Lucio/via Piccolomini costeggia il confine del piano territoriale paesistico e del parco di villa Floridi e termina in corrispondenza del manufatto che dovrebbe ospitare i servizi ai quali si è sopra fatto cenno;

per l'ambito territoriale C, caratterizzato da una diffusa edificazione (zona D - completamento - nel vigente piano regolatore generale) la conservazione delle volumetrie esistenti con le possibilità di demolizioni e ricostruzioni di singoli edifici entro l'ingombro planovolumetrico originario;

per l'ambito territoriale D, ubicato in adiacenza ad attrezzature scolastiche esistenti, il divieto di ogni compromissione delle aree attualmente libere salva la possibilità di realizzare impianti sportivi all'aperto con opere accessorie di altezza non superiore a m 3,50. La norma consente, inoltre, interventi finalizzati alla conservazione di una fornace preesistente ed alla valorizzazione delle caratteristiche e dei valori storico-architettonici dei manufatti che ne costituiscono il complesso strutturale;

per l'ambito territoriale E, anch'esso in zona di tutela orientata come il precedente ma comprendente unicamente aree destinate a parcheggi pubblici e viabilità, la norma non detta prescrizioni specifiche e rinvia al momento dell'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/39 su progetti di sistemazione riguardanti detto ambito la definizione di eventuali limiti attuativi;

(Omissis);

che la soprintendenza archeologica di Roma, con la nota n. 6857 del 22 maggio 1990 ha richiesto l'introduzione di una fascia di rispetto a tutela assoluta di almeno 100 m lungo la via Aurelia Antica a tutela del percorso della strada stessa e dell'acquedotto Paolo;

che oltre alle osservazioni presentate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 1497/39 ed alla citata richiesta della soprintendenza archeologica di Roma, è pervenuta alla regione Lazio - assessorato urbanistica, la nota n. 02042 del 26 febbraio 1990 e n. 68016 del 24 luglio 1990 con la quale il Ministero degli esteri ha trasmesso copia del testo all'accordo sullo scambio delle proprietà immobiliari e sulle costruzioni ad uso diplomatico a Mosca ed a Roma che interessa la sede diplomatica dell'Unione Sovietica presso la Repubblica italiana ubicata all'interno della villa Abamelek;

Considerato:

che da quanto risulta in atti l'istruttoria del piano territoriale paesistico «area Piccolomini» è stata svolta dal funzionario all'uopo incaricato al fine di accertare la corrispondenza alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari delle procedure di formazione e pubblicazione del medesimo piano territoriale paesistico ed alla sua articolazione vincolistica anche sulla base degi elementi conoscitivi deducibili dalle osservazioni presentate;

che dalle verifiche, svolte nella stessa sede istruttoria, documentate con i relativi atti esibiti, sono risultati:

1) la corrispondenza del numero d'ordine e del titolo degli elaborati che del piano territoriale paesistico costituiscono parte integrante con l'elencazione degli stessi riportata nella deliberazione di adozione del piano;

2) la conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 1497/39 della procedura di deposito e pubblicazione dell'adottato piano territoriale paesistico presso gli uffici del comune di Roma;

3) l'attestazione da parte del comune di Roma dell'avvenuta pubblicazione riportata sugli atti ed elaborati del piano e certificata con la nota citata nelle premesse;

4) l'avvenuta pubblicazione della deliberazione di adozione n. 2284/87 sul supplemento ordinario n. 1 del 3 novembre 1987 del Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1987;

l'assenza sulle aree in questione di gravami di uso civico giusta l'attestazione rilasciata dal competente assessore regionale con la nota n. 2475/88/123 del 20 giugno 1990;

considerato che i contenuti del piano territoriale paesistico esaminato corrispondono alle disposizioni di cui all'art. 23 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 - Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1457 sulla progettazione delle bellezze naturali in base alle quali i piani territoriali paesistici hanno il fine di stabilire:

le zone di rispetto;

il rapporto tra le aree libere e le aree fabbricabili;

le norme per i diversi tipi di costruzioni;

la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati;

le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora;

che lo stato dei luoghi ricadenti nel piano territoriale paesistico evidenziato sulla cartografia progettuale è effettivamente caratterizzato dalla presenza di elementi morfologico-vegetazionali e panoramici che determinano un quadro di rilevante valore paesaggistico;

che, per conseguenza deve ritenersi correlata alle esigenze di tutela emerse, la relativa normativa con la suddivisione del comprensorio in quattro classi di tutela con regime vincolistico decrescente dalla tutela assoluta, alla paesistica e panoramica, a quella limitata ed alla tutela orientata;

che il regime prescrittivo dettato dalla normativa del piano, appare adeguato alla duplice esigenza della salvaguardia degli ambiti delle ville storiche presenti nel comprensorio pianificato soggetti a tutela assoluta con prescrizioni compatibili anche con le previsioni di piano regolatore generale (zona G1 - parco privato vincolato), e del recupero ambientale delle aree ad essi contermini in uno con la valorizzazione delle notevoli valenze panoramiche dei luoghi;

che a quest'ultimo fine, in particolare, è da ritenersi appropriata la classificazione a zona di tutela paesistica e panoramica con le relative norme di tutela, delle aree comprese tra le pertinenze delle ville citate, da via Aurelia Antica a via Gregorio VII, aree caratterizzate oltre che da pregevoli preesistenze morfologico-vegetazionali estese fino all'interno dei parchi limitrofi, anche dalla presenza di visuali di media e grande profondità nelle direzioni della Basilica di S. Pietro e delle citate bellezze naturali;

che le descritte particolarità paesistiche dei luoghi e l'esigenza della loro tutela si pongono senza dubbio alcuno in posizione di assoluta prevalenza nell'interesse pubblico, rispetto alle previsioni urbanistiche relative ad alcune delle aree in questione (zona M2) per cui l'ablazione di tali previsioni di piano regolatore generale che consegue, di fatto, alle prescrizioni normative di tutela dettate dal piano territoriale paesistico, va senz'altro considerata compatibile con i contenuti del piano territoriale paesistico medesimo stabiliti dalla legge;

che pure corrispondente alle disposizioni in materia di protezione delle bellezze naturali, deve ritenersi la possibilità di una utilizzazione del manufatto realizzato al rustico, esistente nella stessa zona di tutela paesistica e panoramica, ammessa dalle norme per la creazione di un belvedere accessibile al pubblico e, nelle parti sottostanti alla piastra di copertura, di servizi ed attività correlati a tale accessibilità che appare finalizzata al godimento dei punti di vista panoramici;

che nulla si ha da osservare in merito alla classificazione in zona di tutela limitata e in zona di tutela orientata e ralativa normativa, attribuite ad aree già edificate e dotate di opere di urbanizzazione (tutela limitata - ambito territoriale C) ubicate a stretto contatto visuale con le caratteristiche ambientali del parco di Villa Abamelek e ad aree aventi destinazioni aventi a zona D (completamento) e a zona M3 di piano regolatore generale, in parte edificate ma con presenze di valore storico ed architettonico rappresentate dai manufatti costituenti il complesso di una vecchia fornace di laterizi (tutela orientata - ambito territoriale D), queste ultime intersecate dal tracciato ideale della visuale in direzione della Basilica di S. Pietro;

che appare condividibile anche la classificazione in zona di tutela orientata dell'ambito territoriale e comprendente le aree ricadenti nel comprensorio del piano territoriale paesistico con destinazione a parcheggi pubblici e viabilità nonché la relativa normativa che rinvia ogni determinazione prescrittiva in materia di tutela paesistica al momento dell'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/39 relativamente a progetti esecutivi che dovessero impegnare dette aree;

che tale classe di tutela e la relativa normativa dell'ambito e citato si ritiene possano attribuirsi anche alle aree sulle quali insistono attrezzature assistenziali e scolastiche dato che esse non risultano, come detto, soggette ad alcuna specifica normativa di tutela;

considerato che l'ambito interessato dal piano territoriale paesistico è soggetto a vincolo *ex lege* n. 1497/39 imposto con i provvedimenti indicati nelle premesse;

che, pertanto, il perimetro del piano pone correttamente i propri limiti territoriali in coincidenza con il perimetro della zona già vincolata;

che appare, tuttavia, opportuno far presente che la parte della via Aurelia Antica corrente a lato del perimetro sud del piano territoriale paesistico interposta tra lo stesso piano territoriale paesistico e la Villa Doria Pamphili soggetta a vincolo monumentale *ex lege* n. 1089/39 deve ritenersi parte integrante, senza soluzioni di continuità, dell'insieme paesistico dell'area Piccolomini anche quale punto di vista panoramico e di osservazione dei reperti archeologici dell'acquedotto Paolo;

che tali peculiari caratteristiche della strada in questione non risultano attualmente evidenziate stante l'inadeguata — a tali fini — articolazione strutturale della rete viaria locale e la conseguente organizzazione della circolazione stradale che consente sulla via Aurelia Antica un traffico veicolare indifferenziato, tale da determinare, inevitabilmente, anche la graduale compromissione dello stato di conservazione dei beni ricadenti nella limitrofa zona vincolata nonché i limiti al loro godimento;

che, d'altra parte, la mancanza di un precedente vincolo paesistico, imposto con le procedure di legge, non consente, in questa sede, di includere l'intera sezione della via Aurelia Antica nel perimetro del piano territoriale paesistico Piccolomini al fine di dotarla di un'adeguata disciplina di tutela;

che, tuttavia, anche in assenza di vincolo paesistico specifico, si ritiene possibile, nella fattispecie, una appropriata disciplina di tutela derivante da scelte di carattere urbanistico che il comune di Roma potrebbe porre in essere nell'ambito delle proprie competenze ed in tal senso appare necessario rivolgere apposita raccomandazione al comune medesimo in sede di approvazione del presente piano territoriale paesistico;

considerato, per quanto riguarda le due osservazioni presentate da privati avverso le previsioni del piano, che non evincono da esse elementi che possano indurre a valutazioni difformi nella sostanza, dalle indicazioni progettuali;

(Omissis):

Considerato, per quanto riguarda l'osservazione presentata dalla soprintendenza alle antichità di Roma, che ad essa va riconosciuto un positivo contributo anche ai fini di una puntuale tutela paesistica della zona sulla quale gravitano l'antico acquedotto Paolo e la via Aurelia Antica;

che l'osservazione stessa, pertanto, si ritiene sia da accogliere con l'estensione della tutela assoluta alla fascia della profondità di mt 100 a lato della via Aurelia Antica compresa tra il limite all'interno del piano territoriale paesistico dei due comprensori delle ville Floridi e Abamelek ricadenti nella stessa classe di tutela;

Considerato, infine, che in ordine alla comunicazione del Ministero degli esteri afferente l'accordo internazionale intervenendo con carattere di reciprocità, tra lo Stato italiano e l'Unione Sovietica per l'ampliamento delle rispettive sedi diplomatiche, non si può non evidenziare che la sede di rappresentanza diplomatica dell'U.R.S.S. interessata dall'accordo ricade all'interno della Villa Abamelek vincolata con il piano territoriale paesistico quale zona di tutela integrale che non consente alcuna modificazione dell'attuale stato dell'edificazione e dei caratteri morfologico-vegetazionali dei terreni;

che, tuttavia, è da prendere atto del carattere di reciprocità dell'accordo internazionale stipulato nonché del fatto che secondo quanto rappresentato dal Ministero degli esteri con la successiva nota n. 08016 del 24 luglio 1990 l'Ambasciata Sovietica, «consapevole della problematica di tutela legata al comprensorio di villa Abamelek, ha manifestato la propria disponibilità ad una collaborazione in questo campo con le Autorità italiane, comunali e regionali»;

che, pertanto, preso atto di quanto sopra, nel ribadire l'esigenza di tutela integrale del comprensorio in questione, si ritiene che, qualora per l'attuazione di accordi internazionali dovesse accedersi alla richiesta del Ministero degli esteri, la disciplina di tutela relativa alla zona A nella quale ricade la sede della rappresentanza diplomatica dell'Unione Sovietica, destinata a zona G1 - parco privato vincolato, nel vigente piano regolatore generale, dovrà essere integrata con l'introduzione nella norma adottata del seguente capoverso:

«Sono consentiti in deroga alle presenti disposizioni, ampliamenti del complesso edilizio all'interno della Villa Abamelek costituente la sede della rappresentanza diplomatica dell'Unione Sovietica, presso la Repubblica italiana, attraverso soluzioni edilizie adeguate alle esigenze di tutela paesistica della zona e previo espletamento della procedura di deroga prevista dalle Norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale»;

Tutto ciò premesso e considerato la Sezione esprime il

Parere

che il piano territoriale paesistico 15.o denominato «area Piccolomini» adottato dalla giunta regionale del Lazio con la deliberazione n. 2284 del 28 aprile 1987 sia meritevole di approvazione con le modifiche di cui ai precedenti considerato;

che le osservazioni presentate vengano decise come da considerazioni in precedenza svolte.

(Omissis)

92A1219

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato onorario in Graz (Austria)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis),

Decreta:

Il sig. Heinrich Kammerlander, console onorario in Graz (Austria), con circoscrizione territoriale comprendente il Land della Stiria, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Klagenfurt degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

d) tenuta del registro contabile delle marche consolari applicate sugli atti di competenza.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del suddetto titolare sono esercitate dal consolato generale d'Italia in Klagenfurt.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

92A1233

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Spoleto

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Spoleto che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, in una costituenda società per azioni denominata «Cassa di risparmio di Spoleto S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Spoleto S.p.a.» con un capitale sociale di lire 27 miliardi, alla quale verrà conferito il complesso dei beni e dei diritti di qualsiasi natura di cui il vecchio ente creditizio risulta titolare, ad esclusione di attività monetarie pari all'importo della riserva del fondo istituzionale di pertinenza dell'ente pubblico conferente;

l'adozione del relativo statuto da parte della «Cassa di risparmio di Spoleto S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Spoleto».

La Cassa di risparmio di Spoleto, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Spoleto S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A1234

N. 48

Corso dei cambi del 10 marzo 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1246,750	1246.750	1246,700	1246,750	1246,750	1246,750	1246,690	1246,750	1246.750	1246,750
E.C.U.	1533,310	1533,310	1533 —	1533.310	1533.310	1533,310	1533,070	1533,310	1533.310	1533.310
Marco tedesco	749.570	749,570	749,750	749.570	749,570	749,570	749,520	749,570	749.570	749,570
Franco francese	220.680	220,680	221 —	220,680	220,680	220.680	220,680	220,680	220,680	220,680
Lira sterlina	2150,200	2150,200	2153 —	2150,200	2150,200	2150,200	2150,160	2150,200	2150.200	2150.200
Fiorino olandese	666,280	666.280	666,500	666,280	666.280	666.280	666.300	666.280	666.280	666,280
Franco belga	36,440	36,440	36,440	36,440	36,440	36.440	36,441	36.440	36.440	36,440
Peseta spagnola	11,886	11,886	11,910	11,886	11.886	11,886	11.885	11.886	11.886	11,880
Corona danese	193,250	193,250	193.500	193,250	193.250	193,250	193,220	193,250	193,250	193.250
Lira irlandese	2001,400	2001.400	2002 —	2001.400	2001.400	2001,400	2001,600	2001.400	2001,400	- -
Dracma greca	6.505	6.505	6,500	6.505	6.505	6,505	6.510	6,505	6.505	- -
Escudo portoghese	8,703	8.703	8,710	8.703	8.703	8,703	8.701	8,703	8.703	8.700
Dollaro canadese	1042,250	1042.250	1044 —	1042,250	1042,250	1042,250	1042.500	1042.250	1042.250	1004,250
Yen giapponese	9.407	9,407	9,430	9.407	9,407	9,407	9.408	9,407	9.407	9,400
Franco svizzero	828.350	828.350	829.500	828,350	828.350	828.350	828,360	828,350	828,350	828.350
Scellino austriaco	106,539	106,539	106.500	106.539	106,539	106.539	106.535	106.539	106.539	106,530
Corona norvegese	191.280	191,280	191 —	191,280	191,280	191,280	191,250	191,280	191.280	191,280
Corona svedese	206,780	206.780	207 —	206.780	206.780	206.780	206.750	206.780	206.780	206,780
Marco finlandese	274,950	274,950	275 -	274.950	274.950	274,950	275.080	274,950	274,950	- -
Dollaro australiano	943,400	943.400	942 —	943.400	943,400	943,400	943,650	943.400	943.400	943,400

Media dei titoli del 10 marzo 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,450
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,800
» » » 21- 4-1987/94	88,575
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,475
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,425
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,475
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,400
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,375
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,425
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,350
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,550
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,625
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,625
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,700
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,650
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,700
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,650
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,450
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,875
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,875
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,650
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,975
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	100,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,200
» » » TR 2,5% 1983/93	99,950
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,975
» » » » 19- 5-1986/92	100,050
» » » » 20- 7-1987/92	99,925
» » » » 19- 8-1987/92	100,350
» » » » 1-11-1987/92	100,125
» » » » 1-12-1987/92	100,150
» » » » 1- 1-1988/93	99,925

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 2-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,150
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,125
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,325
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,275
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,800
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,350
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,700
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,400
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,675
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,350
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,625
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,225
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,850
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,250
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,875
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,125
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,250
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,275
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,275
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100,150
»	»	»	»	1-10-1987/94	100 —
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,950
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,875
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,950
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,600
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,875
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,075
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,700
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,725
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,175
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,800
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,475
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,700
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,725
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,650
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,700
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,675
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,900
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	102 —
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,725
»	»	»	»	1- 2-1986/96	100,100
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,775
»	»	»	»	1- 3-1986/96	100,150
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,850
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,525
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,325
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,175
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,100
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,150
»	»	»	»	1-10-1986/96	99,050
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,175
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,575
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,375
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,800
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,725
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,775
»	»	»	»	1- 4-1987/97	99,300
»	»	»	»	1- 5-1987/97	99,300
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,875
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,900
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,600
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,700
»	»	»	»	1- 3-1991/98	99 —
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,750
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,750
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,750
»	»	»	»	1- 7-1991/98	98,700
»	»	»	»	1- 8-1991/98	98,850
»	»	»	»	1- 9-1991/98	98,900

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	17- 3-1992	99,925
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99,650
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,750
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,775
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,800
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,650
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,575
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,800
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,865
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,950
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,700
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,700
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,575
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,950
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,050
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,475
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,325
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,225
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,250
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,250
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,200
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,100
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,350
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,125
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,350
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,275
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,275
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,250
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,400
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,275
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,500
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,525
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	99 —
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99 —
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,600
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,700
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,725
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,900
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98,800
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	101,870
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	99,250

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				21- 3-1988/92	8,50%	99,400
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,250
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	99 —
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,025
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,900
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,920
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,525
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,200
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,100
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,100
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,050
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97,600
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,400
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,050
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	99,200
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100,900
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,300
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,500
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,300
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	102,100
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,625
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,800
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106,500
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100,850
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	104,800
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M10032

N. 49

Corso dei cambi dell'11 marzo 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1257.050	1257.050	1257.180	1257,050	1257,050	1257.050	1257,310	1257.050	1257.050	1257.050
E.C.U.	1533,400	1533,400	1533.500	1533.400	1533.400	1533,400	1533,360	1533,400	1533.400	1533,400
Marco tedesco	749,250	749,250	749.500	749,250	749.250	749.250	749.310	749.250	749.250	749.250
Franco francese	220,700	220,700	221,100	220,700	220,700	220.700	220,660	220.700	220.700	220.700
Lira sterlina	2150,500	2150.500	2152 —	2150,500	2150.500	2150,500	2150.500	2150,500	2150.500	2150.500
Fiorino olandese	666,060	666,060	666 —	666,060	666.060	666,060	666,090	666.060	666.060	666.060
Franco belga	36.426	36.426	36,420	36.426	36.426	36.426	36,427	36.426	36.426	36.420
Peseta spagnola	11,894	11.894	11.930	11.894	11.894	11.894	11.898	11.894	11.894	11.890
Corona danese	193,240	193,240	193,250	193,240	193,240	193.240	193.250	193.240	193.240	193.240
Lira irlandese	2000,800	2000.800	2000 —	2000,800	2000,800	2000.800	2001 —	2000.800	2000.800	—
Dracma greca	6.508	6.508	6,500	6,508	6.508	6,508	6.520	6.508	6.508	—
Escudo portoghese	8.706	8,706	8,710	8,706	8.706	8,706	8,705	8,706	8.706	8.700
Dollaro canadese	1050,100	1050,100	1051 —	1050,100	1050,100	1050,100	1050,250	1050.100	1050,100	1059.100
Yen giapponese	9,369	9,369	9,370	9,369	9.369	9,369	9,376	9.369	9.369	9.360
Franco svizzero	825.570	825,570	827,500	825,570	825,570	825,570	826,050	825.570	825.570	825.570
Scellino austriaco	106,480	106,480	106.700	106,480	106,480	106,480	106,490	106,480	106.480	106.480
Corona norvegese	191.300	191.300	191,500	191,300	191,300	191.300	191.290	191.300	191.300	191,300
Corona svedese	206.890	206.890	207 —	206,890	206.890	206,890	206,780	206.890	206,890	206.890
Marco finlandese	274,600	274.600	275 —	274.600	274,600	274.600	274.900	274.600	274,600	—
Dollaro australiano	947.700	947,700	950 —	947.700	947,700	947.700	947.650	947.700	947.700	947.700

Media dei titoli dell'11 marzo 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57.250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	103.900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,450
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,675
» » » 21- 4-1987/94	88,600
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989/95	100,475
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100.375
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,425
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,375
» » » 12.50% 20- 9-1989/95	100.375
» » » 12.50% 19-10-1989/95	100.425
» » » 12.50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12.50% 18-12-1989/95	100.550
» » » 12.50% 17- 1-1990/96	100.575
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100.625
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100.350
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,600
» » » 12.50% 19- 9-1990/96	100,650
» » » 12.50% 20-11-1990/96	100.650
Certificati del Tesoro C.T.O. 10.25% 1-12-1988/96	98.400
» » » 12.50% 18- 1-1991/97	100.825
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,875
» » » 12.00% 19- 6-1991/97	99,850
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	98.950
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13.95% 1- 1-1990/94	102,700
» » » 13.95% 1- 1-1990/94 II	102.200
» » » TR 2.5% 1983/93	99,950
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,975
» » » » 19- 5-1986/92	100,050
» » » » 20- 7-1987/92	99,925
» » » » 19- 8-1987/92	100,400
» » » » 1-11-1987/92	100,125
» » » » 1-12-1987/92	100,150
» » » » 1- 1-1988/93	99,925

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,075
» » » »	1- 3-1988/93	100,200
» » » »	1- 4-1988/93	100,125
» » » »	1- 5-1988/93	100,325
» » » »	1- 6-1988/93	100,275
» » » »	18- 6-1986/93	99,725
» » » »	1- 7-1988/93	100,275
» » » »	17- 7-1986/93	99,700
» » » »	1- 8-1988/93	100,350
» » » »	19- 8-1986/93	99,625
» » » »	1- 9-1988/93	100,350
» » » »	18- 9-1986/93	99,625
» » » »	1-10-1988/93	100,175
» » » »	20-10-1986/93	99,800
» » » »	1-11-1988/93	100,300
» » » »	18-11-1987/93	99,925
» » » »	19-12-1986/93	100,125
» » » »	1- 1-1989/94	100,150
» » » »	1- 2-1989/94	100,250
» » » »	1- 3-1989/94	100,325
» » » »	15- 3-1989/94	100,325
» » » »	1- 4-1989/94	100,225
» » » »	1- 9-1989/94	100,150
» » » »	1-10-1987/94	100,075
» » » »	1-11-1989/94	99,950
» » » »	1- 1-1990/95	99,875
» » » »	1- 2-1985/95	100,800
» » » »	1- 3-1985/95	99,600
» » » »	1- 3-1990/95	99,875
» » » »	1- 4-1985/95	99,150
» » » »	1- 5-1985/95	99,075
» » » »	1- 5-1990/95	99,700
» » » »	1- 6-1985/95	99,050
» » » »	1- 7-1985/95	99,150
» » » »	1- 7-1990/95	99,725
» » » »	1- 8-1985/95	99,175
» » » »	1- 9-1985/95	99,150
» » » »	1- 9-1990/95	99,800
» » » »	1-10-1985/95	99,475
» » » »	1-10-1990/95	99,700
» » » »	1-11-1985/95	99,675
» » » »	1-11-1990/95	99,700
» » » »	1-12-1985/95	99,700
» » » »	1-12-1990/95	99,700
» » » »	1- 1-1986/96	99,850
» » » »	1- 1-1986/96 II	101,950
» » » »	1- 1-1991/96	99,725
» » » »	1- 2-1986/96	100,025
» » » »	1- 2-1991/96	99,775
» » » »	1- 3-1986/96	100,150
» » » »	1- 4-1986/96	99,800
» » » »	1- 5-1986/96	99,525
» » » »	1- 6-1986/96	99,325
» » » »	1- 7-1986/96	99,400
» » » »	1- 8-1986/96	99,050
» » » »	1- 9-1986/96	99,100
» » » »	1-10-1986/96	99,100
» » » »	1-11-1986/96	99,100
» » » »	1-12-1986/96	99,475
» » » »	1- 1-1987/97	99,375
» » » »	1- 2-1987/97	99,825
» » » »	18- 2-1987/97	99,725
» » » »	1- 3-1987/97	99,775
» » » »	1- 4-1987/97	99,300
» » » »	1- 5-1987/97	99,350
» » » »	1- 6-1987/97	99,775
» » » »	1- 7-1987/97	98,900
» » » »	1- 8-1987/97	98,600
» » » »	1- 9-1987/97	98,775
» » » »	1- 3-1991/98	99 —
» » » »	1- 4-1991/98	98,750
» » » »	1- 5-1991/98	98,750
» » » »	1- 6-1991/98	98,700
» » » »	1- 7-1991/98	98,600
» » » »	1- 8-1991/98	98,875
» » » »	1- 9-1991/98	98,900

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	17- 3-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,650
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,750
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,775
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,800
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,650
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,575
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,950
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,775
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,600
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,575
» » »	12,50%	1- 9-1992	100 —
» » »	12,50%	1-10-1992	100,050
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,400
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,275
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,225
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,300
» » »	12,50%	1-10-1993	100,250
» » »	12,50%	1-11-1993	100,200
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,100
» » »	12,50%	17-11-1993	100,350
» » »	12,50%	1-12-1993	100,125
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,375
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,450
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,525
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99 —
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,550
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,750
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,725
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,775
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,850
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,850
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,950
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	99,200

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,550
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,400
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,600
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,200
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,025
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,650
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,750
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,225
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,050
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,300
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,050
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97,100
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,700
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,125
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,300
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,900
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,100
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	102 —
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,900
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,400
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,625
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,650
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	107,600
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,900
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,800
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,600

92M11032

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; ripristino di autorizzazioni di forme farmaceutiche).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali, alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 175/1992 del 9 marzo 1992

Specialità medicinale: «DOLEX» (furprofene) compresse da 200 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto farmacoterapico italiano S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via P. Frisi, 23, codice fiscale 00429690589.

Produttore: Istituto farmacoterapico italiano S.p.a., stabilimento consortile sito in Atella (Potenza).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

20 compresse da 200 mg in blisters;

codice: 027638016 (in base 10) 0UCG80 (in base 32);

prezzo L. 18.250;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 50% e con decorrenza 1° aprile 1992.

Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: acido alfametil - 4 (2 furancarbonil) fenilacetico (furprofene) mg 200; eccipienti: silice precipitata g 0,002, cellulosa microcristallina g 0,046, magnesio stearato g 0,002.

Indicazioni terapeutiche: terapia antidolorifica a breve e medio termine; sindromi dolorose acute in odontoiatria; dismenorrea; trattamento antalgico a breve e medio termine nel paziente neoplastico.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 marzo 1992.

Decreto n. 179/1992 del 9 marzo 1992

Specialità medicinale: «MEPENTIL» (timopentina) nelle forme iniettabili fiala × ml 1 (50 mg/ml 2) e flacone multidose da ml 5 (10 mg/ml).

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore: produzione e confezionamento in fiale o in flaconi: Janssen Pharmaceutica N.V., stabilimento sito in Beerse (Belgio). Le operazioni terminali di confezionamento e controlli sul prodotto finito sono effettuate dalla Cilag S.A. nello stabilimento sito in Shaffausen (Svizzera).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988: (4)

1) fiala × 1 ml (50 mg/ml) uso i.m./s.c./e.v.;

codice: 027289014 (in base 10) 0U0TFQ (in base 32);

prezzo: L. 133.550;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza dal 1° aprile 1992;

2) flacone multidose × ml 5 (10 mg/ml) uso i.m./s.c./e.v.;

codice: 027289026 (in base 10) 0U0TG2 (in base 32);

prezzo: L. 129.250;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza dal 1° aprile 1992.

Composizione:

1 fiala da ml 1: ogni ml contiene: timopentina mg 50; eccipienti: sodio acetato anidro mg 0,80, metile p-idrossibenzoato mg 1,80, propile p-idrossibenzoato mg 0,20, sodio cloruro mg 4,00, acqua per preparazioni iniettabili q.p. a ml 1,00;

flacone multidose da ml 5: ogni ml contiene: timopentina mg 10; eccipienti: sodio acetato anidro mg 0.80, metil p-idrossibenzoato mg 1,80, propile p-idrossibenzoato mg 0,20, sodio cloruro mg 7,30, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1,00.

Indicazioni terapeutiche:

Mepentil è indicato nel trattamento di:

rimozione chirurgica del timo o suo danneggiamento in seguito a radiazioni;

deficit immunitari primari con assenza o incompleto sviluppo del timo e conseguente alterazione nella maturazione dei linfociti (T in particolare), quali sindrome di De George, gravi immunodeficienze combinate (sindrome di Nezeloff), deficienze pure di T-linfociti, atassia-teleangectasia.

Mepentil può essere usato come coadiuvante in condizioni di immunodeficienza secondaria in cui sia stata dimostrata o si sospetti una compromissione nell'immunità cellulo-mediata quali:

infezioni croniche o ricorrenti (ad esempio infezioni da Herpes Simplex), malattie granulomatose, malattie autoimmuni (in queste ultime l'opportunità di somministrare Mepentil va valutata caso per caso).

Mepentil è indicato nelle complicanze delle neoplasie da chemio e/o radioterapia.

Mepentil è indicato inoltre nella terapia adiuvante la stimolazione delle risposte immunitarie in concomitanza con vaccinazioni (ad esempio contro l'epatite-B).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Altre condizioni: la specialità medicinale deve essere destinata all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 marzo 1992.

Decreto n. 180/1992 del 9 marzo 1992

Specialità medicinale: «SEROFENE» (clomifene citrato) nella forma compresse.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Serono S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Casilina, 125, codice fiscale 04886390584.

Produttore: Società titolare dell'A.I.C. stabilimento sito in Roma, via Casilina, 125.

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) blister da 30 compresse × mg 50;

codice: 02672012 (in base 10) 0TR3VD (in base 32);

classe: *d)*.

Composizione: una compressa contiene: principio attivo: clomifene citrato mg 50; eccipienti: lattosio mg 57,75, cellulosa microcristallina mg 25,25, amido mg 17,25, sodio amido glicolato mg 8,50, biossido di silicio colloidale mg 3,25, magnesio stearato mg 3,00.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento degli stati di anovularietà o di brevità della fase luteinica di pazienti che desiderano una gravidanza. Rientrano nelle indicazioni del farmaco le forme classificate come emorragie uterine funzionali, l'amenorrea secondaria o la grave oligomenorrea; la sindrome da ovaio policistico tipo Stein-Leventhal.

La somministrazione di Serofene è indicata soltanto nei casi in cui sia dimostrata la funzionalità ovarica.

Una secrezione estrogena normale o di poco inferiore alla norma (rilevabile da strisci vaginali, da biopsia dell'endometrio, dal dosaggio degli estrogeni urinari o da emorragia di risposta al progesterone) costituisce elemento favorevole per il trattamento con Serofene; un livello ridotto di estrogeni non esclude il buon esito del trattamento.

La terapia con Serofene è di solito scarsamente efficace nelle pazienti in cui una primaria insufficienza ipofisaria od ovarica (amenorrea primaria) precluda la possibilità di stimolarne la normale funzione.

La terapia con Serofene non può ovviamente essere considerata come sostitutiva della terapia specifica delle alterazioni di altri organi che possono provocare anovularietà (tiroide, surrenali, ecc.).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 marzo 1992.

Decreto n. 181/1992 del 9 marzo 1992

Specialità medicinale: «MIDY VITAMINA C1000».

Titolare A.I.C.: Midy Lafarge France, rappresentata in Italia dalla Midy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38, codice fiscale 00730870151.

Produttore: Sanofi Pharma Industrie nello stabilimento sito in 440 Avenue du General De Gaulle 14200, Saint Clair, Francia.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

scatola da 12 bustine di granulato effervescente senza zucchero;

codice: 028303016 (in base 10) 0U7RP8 (in base 32);

classe: *c)*.

Composizione: una bustina contiene: principio attivo: acido ascorbico 1,000 g; eccipienti: aroma arancio 0,080 g, sodio bicarbonato 0,700 g, acido citrico anidro 0,200 g, giallo di chinolina (E 104) 0,001 g, cocciniglia (E 120) lacca alluminio calcica 0,0004 g, saccarina sodica 0,025 g, silice idratata 0,060 g, acido tartarico 0,400 g, sorbitolo 2,0336 g.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della carenza di vitamina C (gravidanza, allattamento, alimentazione artificiale dei lattanti, tendenza alle emorragie per fragilità capillare). Coadiuvante nella terapia delle stomatiti e delle gengiviti.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 marzo 1992.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate nuove forme farmaceutiche:

Decreto n. 176/1992 del 9 marzo 1992

Specialità medicinale: «TEOPLUS» (teofillina), nella forma «100» compresse da mg 100.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43, codice fiscale 04485620159.

Produttore: Prodotti Formenti S.r.l., stabilimento consortile sito in Origgio (Varese).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988.

30 compresse da mg 100;

codice: 026902027 (in base 10) 0TNZJC (in base 32);

prezzo: L. 5.400;

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° aprile 1992.

Composizione: una compressa da mg 100 contiene: teofillina monoidrata 110 mg (pari a teofillina anidra 100 mg); eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 2910 ad alta viscosità 40 mg, lattosio 20 mg, magnesio stearato 1,7 mg, silice precipitata 0,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica e preventiva dell'asma bronchiale e degli stati broncospastici associati a bronchiti croniche ed enfisema polmonare.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 marzo 1992.

Decreto n. 177/1992 del 9 marzo 1992

Specialità medicinale: «EFRIVIR» (aciclovir) nella forma «400» compresse da mg 400.

Titolare A.I.C.: Magis farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali, 34/36/38, codice fiscale 00312600174.

Produttore: Magis farmaceutici S.p.a., stabilimento consortile sito in Brescia, via Cacciamali, 34/36/38.

Confezione, autorizzazione, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

25 compresse da mg 400;

codice: 027534054 (in base 10) 0U88R6 (in base 32);

prezzo: L. 82.300;

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza dal 1° aprile 1992.

Composizione: una compressa da mg 400 contiene: principio attivo: aciclovir mg 400; eccipienti: lattosio mg 460, amido di mais mg 100, polivinilpirrolidone mg 20, sodio laurilsolfato mg 4, magnesio stearato mg 4.

Indicazioni terapeutiche:

Efrivir è indicato: per il trattamento delle infezioni da Herpes Simplex della pelle e delle mucose, compreso l'Herpes genitalis primario e ricorrente; per la soppressione delle recidive da Herpes Simplex nei pazienti immuno-competenti; per la profilassi delle infezioni da Herpes Simplex nei pazienti immuno-compromessi; per il trattamento delle infezioni da Herpes Zoster.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 marzo 1992.

Decreto n. 178/1992 del 9 marzo 1992

Specialità medicinale: «TEONOVA» (teofillina a rilascio controllato), sciroppo 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml e 300 mg /5 ml.

Titolare A.I.C.: Camillo Corvi S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso n. 18, codice fiscale 09776510159.

Produttore: Camillo Corvi S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118.

Confezioni autorizzate, codici, prezzo, classificazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) flacone ml 200 di sciroppo 100 mg/5 ml;

codice: 025993041 (in base 10) 0ST7UK (in base 32);

prezzo: L. 6.930;

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° aprile 1992;

b) flacone ml 200 di sciroppo 300 mg/5 ml;

codice: 025993054 (in base 10) 0ST7UY (in base 32);

prezzo: L. 8.510;

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° aprile 1992;

c) flacone ml 200 di sciroppo da 200 mg/5 ml;

codice: 025993066 (in base 10) 0ST7VB (in base 32);

prezzo: L. 10.810;

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° aprile 1992.

Composizione:

ml 100 di sciroppo (100 mg 5 ml) contengono: principio attivo: teofillina F.U. g 2,00; eccipienti: cellulosa acetato butirrato g 1,64, sorbitolo 70% non cristallizzabile F.U. g 109,32, cellulosa microcristallina e carbossimetilcellulosa sodica U.S.P. (Avicel RC 591) g 0,50, potassio sorbato F.U. g 0,15, titanio biossido F.U. g 0,50, simeticone emulsione 10% U.S.P. g 0,008, glicerina F.U. g 12,00, acido citrico F.U. g 0,06, sodio laurisolfato F.U. g 0,03;

ml 100 di sciroppo (200 mg/5 ml) contengono: principio attivo: teofillina F.U. g 4,00; eccipienti: cellulosa acetato butirrato g 3,28, sorbitolo 70% non cristallizzabile F.U. g 106,53, cellulosa microcristallina e carbossimetilcellulosa sodica U.S.P. (Avicel RC 591) g 0,50, potassio sorbato F.U. g 0,15, titanio biossido F.U. g 0,50, simeticone emulsione 10% U.S.P. g 0,008, glicerina F.U. g 11,65, acido citrico F.U. g 0,06, sodio laurisolfato F.U. g 0,03;

ml 100 di sciroppo (300 mg/5 ml) contengono: principio attivo: teofillina F.U. g 6,00; eccipienti: cellulosa acetato butirrato g 4,92, sorbitolo 70% non cristallizzabile F.U. g 101,44, cellulosa microcristallina e carbossimetilcellulosa sodica U.S.P. (Avicel RC 591) g 0,50, potassio sorbato F.U. g 0,15, titanio biossido F.U. g 0,50; simeticone emulsione 10% U.S.P. g 0,008, glicerina F.U. g 11,10, acido citrico F.U. g 0,06, sodio laurisolfato F.U. g 0,03.

Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica e preventiva dell'asma bronchiale e degli stati broncospastici reversibili associati a bronchite cronica ed enfisema polmonare.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 marzo 1992.

Decreto n. 182/1992 del 9 marzo 1992

Specialità medicinale: «NIZAX E.V.» (nizatidina), fiale uso e.v. da 100 mg/4 ml, da 150 mg/6 ml e da 300 mg/12 ml (nuove forme farmaceutiche di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731, codice fiscale 00426150488.

Produttore: Eli Lilly Italia S.p.a., stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 5 fiale da 100 mg 4 ml;

codice: 026616033 (in base 10) 0TD871 (in base 32);

prezzo: L. 11.250;

classe: *b)*;

2) 5 fiale da 150 mg/6 ml;

codice: 026616045 (in base 10) 0TD87F (in base 32);

prezzo: L. 15.900;

classe: *b)*;

3) 5 fiale da 300 mg/12 ml;

codice: 026616058 (in base 10) 0TD87U (in base 32);

prezzo: L. 20.950;

classe: *b)*.

Composizione:

1 fiala da ml 4 × mg 100 contiene: principio attivo: nizatidina mg 100; eccipienti: acqua per prep. iniett. q.b. a 4 ml, acido cloridrico 10% q.b., idrossido di sodio 10% q.b.;

1 fiala da ml 6 × mg 150 contiene: principio attivo: nizatidina mg 150; eccipienti: acqua per prep. iniett. q.b. a 6 ml, acido cloridrico 10% q.b., idrossido di sodio 10% q.b.;

1 fiala da ml 12 × mg 300 contiene: principio attivo: nizatidina mg 300; Eccipienti: acqua per prep. iniett. q.b. a 12 ml, acido cloridrico 10% q.b. idrossido di sodio 10% q.b.

Indicazioni terapeutiche: la nizatidina iniettabile è indicata nell'ulcera gastrica, ulcera duodenale ed esofagite da reflusso in pazienti ospedalizzati come alternativa alla formulazione orale per la terapia a breve termine in pazienti che non possano assumere terapia per via orale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di prodotto il cui uso è limitato agli ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 marzo 1992.

Decreto n. 183/1992 del 9 marzo 1992

Specialità medicinale: «ARTROSILENE» (ketoprofene sale di lisina) schiuma (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Dompè farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via San Martino n. 12, codice fiscale 00791570153.

Produttore: Zellaerosol GmbH - Zell - Wiesental Germania.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

bomboletta ml 50 di schiuma;

codice: 024022143 (in base 10) 0QX33Z (in base 32);

prezzo: L. 23.950;

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° aprile 1992.

Composizione: 100 ml di soluzione Artrosilene contengono: principio attivo: ketoprofen sale di lisina g 15,0; eccipienti: polisorbato 80 g 4,0, glicole propilenico g 4,0, polivinilpirrolidone g 0,3, lavanda nerolene g 0,2, alcool benzilico g 0,3, acqua depurata q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento locale di stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

Regime di dispensazione: la vendita è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 marzo 1992.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata ripristinata, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate forme farmaceutiche di specialità medicinali (l'autorizzazione originaria, rilasciata con decreti del 22 febbraio 1991, era stata annullata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, a seguito di ricorsi presentati da società concorrenti, concernenti l'applicazione di norme di attuazione della direttiva 87/21/CEE, sulla protezione dei prodotti innovativi):

Decreto n. 167/1992 del 6 marzo 1992

Specialità medicinale: «POROSTENINA SPRAY» (salcatonina), spray nasale 50 U.I. per spruzzo.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Barzano, 14, codice fiscale 00274990100.

Produttore: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., stabilimento consortile sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Barzano, 14.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

flacone da 2 ml di spray nasale da 50 U.I. per spruzzo;

codice: 027315035 (in base 10) 0U1LUV (in base 32);

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene: principio attivo: calcitonina sintetica di salmone (Salcatonina) 550 U.I.; eccipienti: trometamina citrato monobasicò mg 5,4, meglumina citrato monobasico mg 6,6, acido citrico F.U. q.b. a pH 3,8-4, povidone K 30 F.U. mg 10,0, paraidrossibenzoato di metile F.U. mg 1,0, paraidrossibenzoato di propilene F.U. mg 0,1, acqua bidistillata q.b. a ml 1.

Indicazioni terapeutiche:

malattia di Paget (osteitis deformans);

osteoporosi post-menopausale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 marzo 1992.

Decreto n. 168/1992 del 6 marzo 1992

Specialità medicinale: «CALCIOTON SPRAY» (calcitonina sintetica da soluzione), spray nasale da 50 e da 100 U.I. per spruzzo.

Titolare A.I.C.: S. Carlo farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Palomba di Pomezia (Roma), località Tor Maggiore, codice fiscale 00432190585.

Produttore: S. Carlo farmaceutici, stabilimento consortile sito in Santa Palomba di Pomezia (Roma), località Tor Maggiore.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 1 flacone da 1 ml di spray nasale da 50 U.I. per spruzzo;

codice: 027449038 (in base 10) 0U5PQG (in base 32);

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985);

2) 1 flacone da 1 ml di spray nasale da 100 U.I. per spruzzo;

codice: 027449040 (in base 10) 0U5PQJ (in base 32);

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione:

ogni flacone da ml 1 contiene: principio attivo: calcitonina sintetica di salmone U.I. 700; eccipienti: sodio cloruro mg 6,000, sodio citrato 2 H20 mg 4,63, acido citrico H20 mg 3,00, metile p-idrossibenzoato mg 1,30, propile p-idrossibenzoato mg 0,20, sodio edetato mg 1,00, alchilamidopropilbetaina mg 0,20, acqua bidistillata q.b. a ml 1,00;

ogni flacone da ml 1,0 contiene: principio attivo: calcitonina sintetica di salmone U.I. 1400; eccipienti: sodio cloruro mg 6,000, sodio citrato 2 H20 mg 4,63, acido citrico H20 mg 3,00, metile p-idrossibenzoato mg 1,30, propile p-idrossibenzoato mg 0,20, sodio edetato mg 1,00, alchilamidopropilbetaina mg 0,20, acqua bidistillata q.b. a ml 1,00.

Indicazioni terapeutiche:

malattia di Paget (osteitis deformans);

osteoporosi post-menopausale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 marzo 1992.

Decreto n. 169/1992 del 6 marzo 1992

Specialità medicinale: «BIOCALCIN SPRAY» (calcitonina sintetica da soluzione), spray nasale da 50 e da 100 U.I. per spruzzo.

Titolare A.I.C.: Esseti S.a.s. di A. Ievoli e C. - Laboratorio chimico biologico, con sede e domicilio fiscale in Napoli, largo S. Maria La Nova, 19, codice fiscale 01172090639.

Produttore: S. Carlo farmaceutici, stabilimento consortile sito in Santa Palomba di Pomezia (Roma), località Tor Maggiore; le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla Esseti S.a.s., nello stabilimento sito in S Giorgio a Cremano (Napoli), via Cavalli di Bronzo, 41.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 1 flacone da 1 ml di spray nasale da 50 U.I. per spruzzo;

codice: 027795032 (in base 10) OU7LS (in base 32);

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985);

2) 1 flacone da 1 ml di spray nasale da 100 U.I. per spruzzo

codice: 027795044 (in base 10) 0U74M (in base 32);

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione:

ogni flacone da ml 1,0 contiene: principio attivo: calcitonina sintetica di salmone U.I. 700; eccipienti: sodio cloruro mg 6,000, sodio citrato 2 H20 mg 4,63, acido citrico H20 mg 3,00, metile p-idrossibenzoato mg 1,30, propile p-idrossibenzoato mg 0,20, sodio edetato mg 1,00, alchilamidopropilbetaina mg 0,20, acqua bidistillata q.b. a ml 1,00;

ogni flacone da ml 1,0 contiene: principio attivo: calcitonina sintetica di salmone U.I. 1400; eccipienti: sodio cloruro mg 6,000, sodio citrato 2 H20 mg 4,63, acido citrico H20 mg 3,00, metile p-idrossibenzoato mg 1,30, propile p-idrossibenzoato mg 0,20, sodio edetato mg 1,00, alchilamidopropilbetaina mg 0,20, acqua bidistillata q.b. a ml 1,00.

Indicazioni terapeutiche:

malattia di Paget (osteitis deformans);

osteoporosi post-menopausale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 marzo 1992.

Decreto n. 170/1992 del 6 marzo 1992

Specialità medicinale: «CALCIOSINT SPRAY» (salcatonina), spray nasale 50 U.I. per spruzzo.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, codice fiscale 03589790587.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l., stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, 1004.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

flacone da 2 ml di spray nasale da 50 U.I. per spruzzo;

codice: 027330036 (in base 10) 0U2IHN (in base 32);

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene: principio attivo: salcatonina F.U. 550 U.I.; eccipienti: trometanina citrato monobasico mg 5,4, meglumina citrato monobasico mg 6,6, acido citrico F.U. q.b. a pH 3,8-4,0, povidone K 30 F.U. mg 10, p-idrossibenzoato di metile mg 1, p-idrossibenzoato di propile mg 0,1, acqua bidistillata q.b. a ml 1.

Indicazioni terapeutiche:

malattia di Paget (osteitis deformans);

osteoporosi post-menopausale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 marzo 1992.

Decreto n. 171/1992 del 6 marzo 1992

Specialità medicinale: «SALMOCALCIN» (calcitonina sintetica da soluzione), spray nasale da 50 U.I.

Titolare A.I.C.: Istituto farmacobiologico Ripari Gero S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Monteriggioni (Siena), via Chiantigiana, 84, codice fiscale 00050260520.

Produttore: Istituto farmacobiologico Ripari Gero S.p.a., stabilimento sito in Monterriggioni (Siena), via Chiantigiana, 84.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1 flacone da 2 ml di spray nasale da 50 U.I. per spruzzo;

codice: 027580036 (in base 10) 0U9PN4 (in base 32);

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione: 1 ml contiene: principio attivo: salcatonina (calcitonina sintetica di salmone U.I. 550, eccipienti: cetilpiridinio cloruro mg 0,100, sodio cloruro mg 8,500, poliossietilensorbitano oleato (Tween 80) mg 1,5, acido acetico-acetato sodico q.b. a pH 4,0-4,2, acqua bidistillata q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche:

malattia di Paget (osteitis deformans);

osteoporosi post-menopausale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 marzo 1992.

Decreto n. 172/1992 del 6 marzo 1992

Specialità medicinale: «STEOCIN» (salcatonina), spray nasale 50 U.I. per spruzzo.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaco-biologico Crosara S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Campobello, 15, codice fiscale 01103160584.

Produttore: Laboratorio farmaco-biologico Crosara S.p.a., stabilimento consortile sito in Pomezia (Roma), via Campobello, 15.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1 flacone da 2 ml di spray nasale da 50 U.I. per spruzzo;

codice: 027455056 (in base 10) 0U5VLJ (in base 32);

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene: principio attivo: salcatonina 550 U.I.; eccipienti: acido citrico anidro mg 3,600, sodio citrato biidrato mg 4,515, ammonio tartrato mg 2,000, sodio cloruro mg 6,000, metile p-idrossibenzoato mg 0,800, propile p-idrossibenzoato mg 0,200, acqua depurata q.b. a ml 1,000.

Indicazioni terapeutiche:

malattia di Paget (osteitis deformans);

osteoporosi post-menopausale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 marzo 1992.

Decreto n. 173/1992 del 6 marzo 1992

Specialità medicinale: «STALCIN» (salcatonina), spray nasale 50 U.I. per spruzzo.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Locatelli S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Campobello, 15, codice fiscale 01541850580.

Produttore: Farmaceutici Locatelli S.r.l., stabilimento consortile sito in Pomezia (Roma), via Campobello, 15.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1 flacone da 2 ml di spray nasale da 50 U.I. per spruzzo;

codice: 027472051 (in base 10) 0U6D6M (in base 32);

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene: principio attivo: salcatonina 550 U.I., eccipienti: acido citrico anidro mg 3,600, sodio citrato biidrato mg 4,515, ammonio tartrato mg 2,000, sodio cloruro mg 6,000, metile p-idrossibenzoato mg 0,800, propile p-idrossibenzoato mg 0,200, acqua depurata q.b. a ml 1,000.

Indicazioni terapeutiche:

malattia di Paget (osteitis deformans);

osteoporosi post-menopausale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 marzo 1992.

Decreto n. 174/1992 del 6 marzo 1992

Specialità medicinale: «CATONIN SPRAY» (calcitonina sintetica da soluzione), spray nasale da 50 U.I.

Titolare A.I.C.: Magis farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali, 36, codice fiscale 00312600174.

Produttore: Magis farmaceutici S.p.a., stabilimento consortile in Brescia, via Cacciamali, 36.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1 flacone da 2 ml di spray nasale da 50 U.I. per spruzzo;

codice: 027749023 (in base 10) 0UGUNZ (in base 32);

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione: principio attivo: calcitonina sintetica di salmone U.I. 550; eccipienti: cetrimide mg 0,100, sodio cloruro mg 1.500, acido cloridrico 0,1 N mg 4,000, acqua p.p.i. mg 990,025.

Indicazioni terapeutiche:

malattia di Paget (osteitis deformans);

ipercalcemia: da tumori maligni, da iperparatiroidismo e da intossicazione da Vit. D, sia per casi di emergenza che per trattamenti prolungati;

osteoporosi di varia origine, eventualmente in associazione ad altre terapie richieste da ciascun quadro morboso;

morbo di Sudek.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 marzo 1992.

92A1232

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 42 del 6 ottobre 1982, modificato ed integrato dal provvedimento CIP n. 46 del 28 novembre 1984, si comunica che, in assenza di variazioni superiori o inferiori del 5% dei prezzi all'ingrosso delle mezzene di bovino adulto rilevati sui mercati di Firenze, Modena, Chivasso, Milano e Roma nell'ultima settimana di gennaio 1992, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di bovino adulto di prima qualità rimangono invariati:

fettine del posteriore	L./kg	14.740
punta di petto senz'osso	»	7.680

92A1259

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardante: «Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 6 marzo 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 44, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, tra le società beneficiarie del trattamento di integrazione salariale di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 1992, relativamente alla società riportata al punto 6) S.r.l. Rotocolor, con sede in Roma e stabilimento di Roma, dove è scritto: «prima concessione: dall'11 marzo *1981*», si legga: «prima concessione: dall'11 marzo *1991*».

92A1237

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali.		
- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 6 4 0 9 2 *